




Comune di Tresigallo

Provincia di Ferrara



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 03/03/2001)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 03/03/2001)

TITOLO I – REGOLAMENTO DEI MERCATI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio
- Art. 3 Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 4 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 5 Riassegnazione dei posteggi
- Art. 6 Spostamento di posteggio per migliona
- Art. 7 Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi
- Art. 8 Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 9 Ampliamento del posteggio
- Art. 10 Registro delle presenze maturate dagli spuntisti
- Art. 11 Presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
- Art. 12 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione
- Art. 13 Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art. 14 Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 15 Durata delle concessioni
- Art. 16 Canone per la concessione dei posteggi
- Art. 17 Determinazione degli orari
- Art. 18 Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario
- Art. 19 Disposizioni in materia di subingresso
- Art. 20 Obbligo di esibire l'autorizzazione
- Art. 21 Diritto di accesso agli atti amministrativi
- Art. 22 Disposizioni di carattere programmatico
- Art. 23 Ambito di applicazione delle disposizioni comuni ai mercati

TITOLO II – DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SINGOLI MERCATI

- Art. 24 Mercato di Tresigallo

TITOLO III – POSTEGGI ISOLATI

- Art. 25 Posteggi isolati
- Art. 26 Norme applicabili

TITOLO I - REGOLAMENTO DEI MERCATI

Art. 1

Definizioni

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi del D. Lgs. 31/3/98 n. 114, della L. Reg. 25/6/99 n. 12 e della Deliberazione Giunta Regionale 26/7/99 n. 1368. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche individuate con delibera del Consiglio comunale e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

I mercati sono così classificati:

- a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
- b) mercati per settori merceologici, qualora siano stabiliti due settori; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste;
- c) mercati specializzati, qualora sia stabilito un solo settore merceologico;
- d) mercati straordinari, quando trattasi di mercati che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.

Per settori merceologici si intendono i settori alimentare e non alimentare.

Per specializzazioni merceologiche si intendono le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 2

Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. C) della deliberazione della Giunta Regionale 26/7/99 n. 1368, applicando i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato, riferibili ad un'unica autorizzazione,
- in caso di parità di presenze, maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
- in caso di ulteriore parità, vengano privilegiati gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito del mercato;
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltre che a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

E' vietato detenere in concessione più di due posteggi nello stesso mercato, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della L.R. 12/99,

Le domande presentate da operatori già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato verranno respinte.

L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi di un mercato ovvero per istituzione di un nuovo mercato verrà effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti.

L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avverrà comunque nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 6.

Art. 3

Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, co. 4 della Legge Regionale 12/99 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o documentabili dall'interessato;
- maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale, mediante affissione all'Albo pretorio, provvede con cadenza annuale (tra il 1 e il 31/1 di ogni anno) a pubblicare i posteggi disponibili. Le domande devono pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o dal protocollo del Comune, se l'istanza è consegnata a mano.

Non è ammessa la possibilità da parte del produttore agricolo di detenere in concessione più di un posteggio nel mercato.

L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato ovvero a seguito di istituzione di un nuovo mercato verrà effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Posteggi riservati ai produttori agricoli

I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.

I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e la comminazione della conseguente sanzione amministrativa, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati mediante autocertificazione.

Sarà cura del servizio di vigilanza verificare periodicamente il possesso dei requisiti nonché la veridicità delle autocertificazioni prodotte.

I posteggi riservati ai produttori agricoli, eccedenti la percentuale prevista per legge, che si rendessero liberi da concessione, verranno soppressi d'ufficio.

L'assegnazione degli spazi che si rendessero disponibili verrà utilizzata:

- per ampliamento di posteggi riservati ai produttori agricoli regolarmente concessionari, semprechè gli stessi ne abbiano interesse;
- per migliorare le condizioni di fruibilità e di accessibilità al mercato;
- per ampliamento dei posteggi esistenti o istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche,

Art. 5

Riassegnazione dei posteggi

Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

- trasferimento del mercato in altra sede;
- trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.

La riassegnazione dei posteggi avverrà coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale 1368/99, così come ulteriormente specificato nel comma 4.

Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari di posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

Agli effetti dell'applicazione dei criteri di riassegnazione, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico.

Gli operatori del mercato sono ordinati:

- secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
- secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

Art. 6

Spostamenti di posteggio per miglioria

Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale 1368/99.

Le domande di accesso al posteggio per miglìoria si svolgono secondo le seguenti modalit :

- ogniquilvolta si liberi un posteggio e ve ne sia richiesta;
- l'ultimo martedi del mese di novembre;
- l'ultimo martedi del mese di maggio

I posteggi che si rendono liberi in virt  delle miglìorie sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.

Le opzioni di posteggio attuate per miglìoria, una volta concesse all'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio se non attraverso le ordinarie possibilit  previste dalle norme di legge e regolamentari.

Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni relative al divieto di detenere in concessione pi  di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, nonch  all'eventuale individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

Gli spostamenti per miglìoria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art. 7

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base di quanto stabilito dal punto 2, lett. d) della deliberazione Giunta Regionale 1368/99, applicando i seguenti criteri:

- numero di presenze maturate nei mercati, riferibili ad un'unica autorizzazione;
- in caso di parit  di presenze, maggiore anzianit  d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, con autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Non possono, di norma, concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:

- gi  concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato;
- sprovvisti dell'autorizzazione in originale.

La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite. I posteggi sono assegnati in base all'ordine occupato nell'apposita graduatoria.

Art. 8

Scambio consensuale dei posteggi

E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalit  stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione Giunta Regionale 1368/99.

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi   avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

- il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
- conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art. 9

Ampliamento del posteggio

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di spostamento di posteggio per migliona, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, gli eventuali posteggi disponibili possono essere richiesti dagli operatori per l'ampliamento di posteggi contigui.

L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

- attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, con l'indicazione delle percentuali richieste da ogni operatore, semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
- per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, in accordo con gli operatori del mercato.

E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Art. 10

Registro delle presenze maturate dagli spuntisti

Sono valide le graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L. 12/99 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett. C) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A o B, oppure di suo dipendente o di collaboratore familiare o del delegato, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite o lo ceda a terzi, la presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.

Art. 11

Presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, co. 2, lett. C) della L.R. 12/99, non si considerano:

- a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
- b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
- c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.

E' considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, purchè siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data in cui è prodotta la documentazione inerente.

Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

Art. 12

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

Agli effetti dell'art. 2 della L.R. 12/99 è assegnato un termine di 60 giorni, entro il quale l'interessato o suo delegato, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:

- che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
- che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art. 13

Norme in materia di funzionamento dei mercati

L'ufficio competente fissa, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, gli orari di carico e scarico merci e di allestimento delle attrezzature di vendita, compatibilmente con gli orari fissati dal Sindaco per l'esercizio dell'attività di vendita.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.

Le tende di protezione al banco di vendita non possono sporgere sul fronte delle corsie per oltre 50 cm. Rispetto alla linea perimetrale del posteggio e debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2 metri.

E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc o altro, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, semprechè il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.

Di norma vengono mantenuti i mercati ricadenti in giornate festive.

Entro il 30 novembre di ogni anno le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale segnalano i mercati eventualmente da sopprimere, con ordinanza sindacale, conseguenti alla concomitanza della normale giornata di mercato con un festivo.

Entro la stessa data verrà redatto, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'eventuale calendario dei mercati straordinari.

Art. 14

Circolazione nelle aree di mercato

Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dei mezzi di pronto intervento.

E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non si tratti di aree a ciò espressamente destinate.

Art. 15

Durata delle concessioni

Le concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività su area pubblica sono rilasciate con validità decennale e sono rinnovabili alla scadenza, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività.

Art. 16

Canone per la concessione dei posteggi

Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 17

Determinazione degli orari

Ai sensi dell'art. 28 co. 12 del decr. Legisl. 114/98, l'orario di vendita è stabilito con provvedimento, dal Sindaco sulla base:

- degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione Giunta Regionale 1368/99;
- realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.

L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori dei mercati, a prescindere dalle merceologie.

Art. 18

Disposizioni di carattere igienico-sanitario

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario si fa riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 19

Disposizioni in materia di subingresso

Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività semprechè il subentrante

abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del titolare.

E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art. 20

Obbligo di esibire l'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 5, co. 1 della L.R. 12/99, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 21

Diritto di accesso agli atti amministrativi

Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme di accedere:

- al registro delle presenze maturate sui mercati;
- alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99.

Agli stessi fini di cui al comma precedente, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- l'eventuale destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 22

Disposizioni di carattere programmatico

Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, o ad altri soggetti esterni, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un determinato mercato, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del Comune con successivo e separato provvedimento.

Il Comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria del commercio, i Consorzi degli operatori e le Organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati, alle caratteristiche prefissate dall'art. 7 della L.R. 12/99;
- b) definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita con particolare riferimento ai mercati che si svolgono nei centri storici ed a quelli specializzati, affinché le stesse risultino rispondenti al contesto urbano nel quale si collocano e siano nel contempo rispondenti alle esigenze di funzionalità richieste ai fini dell'esercizio dell'attività;
- c) individuazione, per ciascun mercato, del mix merceologico appropriato, avendo quali obiettivi essenziali:
 - l'attrattività del mercato inteso come struttura commerciale unitaria;
 - la compatibilità del mercato con il contesto urbano di riferimento;
 - la soddisfazione della domanda di consumo;
 - la redditività d'impresa.
- e) l'attuazione di politiche promozionali comuni, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere straordinario o saltuario.

Art. 23

Ambito di applicazione delle disposizioni comuni

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità dei mercati, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al Titolo II.

TITOLO II – DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SINGOLI MERCATI

Art. 24

Mercato di Tresigallo

Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- 1) classificazione: **MERCATO ORDINARIO**
- 2) svolgimento settimanale: **MARTEDI'**
- 3) ubicazione: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
- 4) superficie complessiva dell'area: **MQ. 6700**

- 5) Superficie complessiva dei posteggi: **MQ. 2000**
- 6) Totale posteggi: **n. 52, di cui n. 50 riservati ai titolari di autorizzazioni per l'esercizio su aree pubbliche; n. 2 riservati ai produttori agricoli;**
- 7) Le caratteristiche topografiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata.

TITOLO III – POSTEGGI ISOLATI

Art. 25

Posteggi isolati

Per posteggio isolato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area mercatale.

L'esercizio dell'attività commerciale in tali posteggi è consentito mediante l'uso di veicoli oppure mediante l'installazione di chioschi stabili o strutture fisse al suolo.

I posteggi isolati sono istituiti dall'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni degli operatori e dei consumatori, fatte salve le generali esigenze di traffico, di viabilità ed urbanistiche.

L'assegnazione dei posteggi liberi avviene tramite bando comunale da affiggersi all'Albo Pretorio, nel rispetto del settore merceologico o delle merceologie specifiche previste nell'atto di istituzione, e delle seguenti priorità:

- anzianità di attività desumibile dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della competente Camera di Commercio;
- ordine cronologico di presentazione delle domande;
- sorteggio:

I posteggi isolati fuori mercato non possono essere temporaneamente assegnati ad operatori diversi dai titolari della concessione di posteggio.

La localizzazione dei posteggi isolati istituiti nel Comune di Tresigallo sarà individuata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale con apposito atto che ne indicherà le caratteristiche.

Art. 26

Norme applicabili

Ai posteggi isolati si applicano le disposizioni degli articoli precedenti di seguito elencati, se ed in quanto compatibili:

- | | |
|---------|---|
| art. 1 | Definizioni |
| art. 2 | Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio |
| art. 17 | Determinazione degli orari |
| art. 18 | Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario |
| art. 19 | Disposizioni in materia di subingresso. |